

# Constitutio de feudis

## L'estensione dei benefici feudali

La *Constitutio de feudis* è un editto emanato da Corrado II il Salico il 28 maggio del 1037 e rappresenta un documento fondamentale tra le fonti del diritto feudale. Esso estende ai vassalli minori i benefici di cui godevano i grandi feudatari del sovrano: i feudatari minori acquisivano il diritto di essere giudicati dai loro pari e di far ereditare i loro possessi ai propri figli, anche se donne o minori.

*1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri così presenti· come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori (...) ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio (...), non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei loro pari.*

*2. Se nascerà contesa fra signori e militi, benché i suoi pari abbiano giudicato che il milite debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso ingiustamente e per odio, manterrà il beneficio finché il signore e chi ha promossa l'accusa coi pari suoi verranno alla nostra presenza e qui la causa sarà giustamente decisa. (...)*

*4. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio. Se invece il milite non avrà un figlio ma lascerà un nipote da figlio, questi abbia in pari modo il beneficio, con l'osservanza dell'uso praticato dai valvassori maggiori nella consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Che se nemmeno*

*un nipote lascerà ed avrà un fratello legittimo e consanguineo, se questi avrà offeso il Signore e vorrà fare ammenda e diventare suo milite, abbia il beneficio che fu già del padre suo.*

(Documenti storici, Rosario Romeo, Giuseppe Talamo (a cura di), vol.1 - Il Medioevo)

